



Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

Roma, 2 aprile 2016

(integrato il 14 aprile 2018)

**Modifiche ed integrazioni approvate dalla
Direzione Nazionale il 14.04.2018**

TITOLO I
ART. 1
DENOMINAZIONE

(Art. 1 punto 1.2 dello Statuto)

1.1- L'uso del marchio e/o del nome dell'UNASCA in ogni forma di pubblicazione, distribuzione e diffusione di materiale promozionale, divulgativo o di comunicazione, anche multimediale, deve essere coerente con le finalità dell'iniziativa associativa; non può essere strumentale per messaggi di natura concorrenziale e, in ogni caso, deve essere preventivamente autorizzato mediante verifica dell'iniziativa e dei suoi contenuti.

ART. 2
ISCRIZIONE

(Art. 4 punto 4.1.1 dello Statuto)

2.1- Al fine di assicurare l'indispensabile indipendenza di UNASCA rispetto ad influenze esterne, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, non potranno essere associate Autoscuole, Imprese di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e Scuole Nautiche i cui titolari/soci svolgano anche attività commerciale nel settore della compravendita e/o intermediazione di veicoli, oppure che siano emanazione diretta o indiretta di Entità di rappresentanza associativa di qualsiasi natura.

2.2- Gli associati possono iscriversi contemporaneamente presso tutte le Unioni nel cui territorio sono ubicate le sedi delle loro imprese. Gli associati di cui al punto 4.1.1, n. 1 dello Statuto, che hanno scelto di operare in provincia diversa da quella in cui ha sede l'impresa, possono iscriversi presso l'Unione della provincia in cui operano.

Per le società, onde assicurare l'effettiva rappresentanza ai fini associativi, la stessa deve essere comprovata con i seguenti requisiti:

- s.n.c. – Socio amministratore o altro Socio purché presti opera nell'impresa;
- s.a.s. – Socio Accomandatario o Socio Accomandante con almeno il 15% del capitale e che presti opera nell'impresa;
- Cooperativa – Presidente o Vice Presidente o Amministratore Unico o, se diverso, Socio "lavoratore" delegato dall'assemblea;
- Società di Capitali – Presidente o Amministratore delegato o Amministratore unico o Componente del Consiglio di Amministrazione che presti opera nell'impresa.

In caso di variazione del rappresentante ai fini associativi dell'impresa, il sostituto non subentra nella carica eventualmente ricoperta dall'uscente.

Nel caso di impresa con sedi ubicate nel territorio di più province, l'associato che si iscrive presso ulteriori Unioni provinciali deve nominare per ciascuna provincia il rappresentante ai fini associativi. Per questa fattispecie è ammesso che una stessa persona assuma la rappresentanza ai fini associativi per più province, non è viceversa possibile l'assunzione di cariche elettive in più di una provincia.

L'associato che intende beneficiare delle attività associative di entrambi i settori deve indicare nella domanda l'attività per la quale si iscrive in via primaria e nominare il rappresentante di settore ai fini associativi per l'attività integrativa. Per questa fattispecie è ammesso che una stessa persona assuma la rappresentanza ai fini associativi per entrambi i settori.

L'impresa che esercita l'attività in più sedi ubicate nel territorio di una medesima Unione provinciale e intende partecipare alle attività e iniziative di settore anche con ulteriori unità locali autorizzate deve nominare il rappresentante, o i rappresentanti, di sede ai fini associativi. Per questa fattispecie non è ammesso che una stessa persona assuma la rappresentanza ai fini associativi per più di una sede, inclusa quella primaria. In ogni caso i requisiti minimi di partecipazione attiva all'impresa richiesti ad ogni rappresentante ai fini associativi sono quelli elencati nel presente articolo.

2.3- Gli Associati sono impegnati a dare il proprio contributo a sostegno delle politiche dell'Associazione, approvate democraticamente dalla maggioranza dei Soci, e ad attenersi ad esse. Ogni iscritto ha il diritto-dovere di partecipare alle assemblee, di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione, di esercitare la propria critica, di prendere parte a tutte le votazioni e alle elezioni che vi hanno luogo.

2.4- In osservanza inoltre alle finalità dell'art. 2 dello Statuto, gli Associati sono tenuti ad un costante aggiornamento professionale, curando la propria preparazione personale sia attraverso l'approfondimento individuale sia partecipando alle iniziative di percorsi formativi individuati dall'Associazione stessa e deliberati dai Consigli Nazionali di settore.

(Art. 4 punto 4.2 dello Statuto)

2.5- La quota nazionale è unica, mentre quella provinciale viene eventualmente deliberata dall'Unione Provinciale entro il 30 novembre di ogni anno e può avere un importo diverso per settore.

La quota associativa nazionale viene deliberata dalla Direzione Nazionale entro il 30 ottobre di ogni anno su proposta del Comitato di Presidenza e Coordinamento.

Parimenti vengono deliberate la quota nazionale integrativa di settore, che non potrà superare il 30% della quota associativa nazionale, e quella integrativa di sede che non potrà superare il 60% della quota associativa nazionale.

La riduzione della quota associativa nazionale eventualmente deliberata dalla Direzione Nazionale in favore delle imprese mai iscritte all'UNASCA che decidano di aderire nell'ultimo quadrimestre dell'anno non potrà essere superiore al 75% dell'importo vigente.

La Direzione Nazionale inoltre potrà deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, una riduzione della quota associativa nazionale riferita alle categorie rappresentate aderenti ad Enti o Organizzazioni nazionali e locali a cui aderisce Unasca che non potrà superare il 25%.

Entro il 30 ottobre di ogni anno la Direzione Nazionale delibera, su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, una quota nazionale integrativa per le imprese che oltre all'attività di autoscuola o di studio di consulenza automobilistica esercitano anche quella di scuola nautica.

Le quote provinciali vengono eventualmente deliberate dalle Assemblee delle Unioni Provinciali in un importo che non superi il 30% della quota Nazionale.

L'Associato che pur avendo versato la quota nazionale non versa la quota provinciale deliberata dall'Assemblea è sospeso da tutti i diritti associativi ai sensi dell'art. 4 dello Statuto fino alla regolarizzazione della pendenza nel corso dell'anno solare e non potrà rinnovare l'adesione per l'anno successivo salvo versamento di quanto dovuto.

L' Associato che provvede al versamento della quota Nazionale integrativa di settore acquisisce i diritti e lo status di associato anche per l'altro settore; in particolare l'Associato potrà beneficiare di tutti i servizi prestati dal secondo settore ed acquisirà il diritto di partecipare attivamente alle iniziative e ai lavori assembleari di entrambi i settori, ivi compreso il diritto di voto.

E' esclusa in ogni caso la possibilità di essere eletto a cariche statutarie per il settore per il quale è stata versata la quota integrativa.

L'assunzione dello status di Associato per il secondo settore viene formalizzata mediante l'emissione di una seconda tessera dell'Associazione; lo status di associato per il secondo settore di interesse comporta l'integrale assunzione di tutti gli obblighi che dipendono dalla politica settoriale, dal Codice Deontologico e dal Codice Etico, oltre all'onere del versamento della relativa quota provinciale e la conseguente esclusione dal settore nei casi previsti.

L' Associato che provvede al versamento della quota Nazionale integrativa di sede acquisisce i diritti e lo status di associato anche per tale sede, beneficiando anche per essa di tutti i servizi prestati. Il rappresentante di sede ai fini associativi acquisirà il diritto di partecipare attivamente alle iniziative e ai lavori assembleari, ivi compreso il diritto di voto.

E' esclusa in ogni caso la possibilità che egli venga eletto a cariche statutarie. L'assunzione dello status di Associato per l'ulteriore sede viene formalizzata mediante l'emissione di una apposita tessera dell'Associazione.

Lo status di associato per l'ulteriore sede comporta per il rappresentante di sede ai fini associativi l'integrale assunzione di tutti gli obblighi che dipendono dalla politica settoriale, dal Codice Deontologico e dal Codice Etico, oltre all'onere per l'impresa del versamento della relativa quota provinciale e la conseguente esclusione dal settore nei casi previsti.

La quota nazionale integrativa di sede può essere versata per ciascuna delle ulteriori sedi dell'impresa per le quali possa essere nominato in rappresentante di sede ai fini associativi che sia in possesso de requisiti minimi definiti dall'art. 2, punto 2.2 del presente Regolamento.

In ogni caso il numero massimo di rappresentanti di sede ai fini associativi non potrà essere superiore a tre né maggiore del 10% degli associati di settore della provincia.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 9.3.3 dello Statuto.

TITOLO II

ART.3

ORGANI NAZIONALI

(Art. 9 dello Statuto)

3.1- Per i lavori assembleari, ove non siano precisate specifiche regole, si seguono, in quanto compatibili o assimilabili, le norme del Titolo VI dei lavori del Congresso Nazionale.

(Art. 9 punto 9.4.2 dello Statuto)

3.2- Come previsto dallo Statuto, il Comitato di Presidenza e di Coordinamento delibera sui contributi straordinari o di Settore proposti dai Consigli Nazionali stessi, questi vengono di norma incassati dalla Sede Nazionale che provvede ad emettere idonea ricevuta nella stessa data in cui è stato corrisposto il contributo. Nella ricevuta deve essere indicata la motivazione del contributo e il settore che ne deve beneficiare. Qualora al Segretario

Amministrativo Provinciale pervenissero da parte di associati gli eventuali contributi straordinari deliberati, questi è tenuto a rimettere le somme con relativo dettaglio degli associati cui si riferiscono nel minor tempo possibile alla Sede Nazionale.

(Art. 9 punto 9.6.2 dello Statuto)

3.3- In caso di decadenza dalla carica del Vice Segretario Nazionale per dimissioni, assenza, impedimento per oltre 60 (sessanta) giorni o per comportamento contrario alla politica del Segretario Nazionale di Settore, quest'ultimo provvede al reintegro della carica vacante scegliendo il sostituto nel Settore. La nomina dovrà essere ratificata entro il termine dei lavori del primo Consiglio Nazionale di Settore utile.

(Art. 9 punto 9.6.3.2 dello Statuto)

3.4- Qualora per dimissioni, assenza, impedimento per oltre 60 (sessanta) giorni o per comportamento contrario alla politica del Segretario Nazionale di Settore risulti ridotto in numero dei componenti la Segreteria Nazionale di Settore, il Segretario Nazionale di Settore provvede a reintegrare i posti vacanti, nominando i nuovi componenti tra gli iscritti del Settore. Le nomine dovranno essere ratificate entro il termine dei lavori del primo Consiglio Nazionale di Settore utile.

(Art. 9 punto 9.8.3 dello Statuto)

3.5- I componenti del Collegio dei Probiviri, considerata la delicatezza del ruolo svolto, devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione ai fatti, atti, notizie e documenti di cui vengono a conoscenza.

I componenti del Collegio dei Probiviri devono astenersi dall'esprimere verbalmente giudizi e o pareri relativamente a fatti e o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari; devono pure astenersi dalla partecipazione alla formazione delle deliberazioni qualora risultino personalmente parte in causa oppure lo siano affini e o parenti fino al terzo grado.

(Art. 9 punto 9.8.4 dello Statuto)

3.6- Per l'attuazione dei propri compiti il Presidente del Collegio può avvalersi della collaborazione dei singoli membri, con conseguente delega alla sottoscrizione degli atti e provvedimenti trattati.

(Art. 9 punto 9.8.5 dello Statuto)

3.7- La valutazione preliminare di rilevanza per l'avvio dei procedimenti che sono di competenza della Direzione Nazionale, ai sensi dell'Art. 9.8.5 dello Statuto, è delegata al Collegio dei Probiviri che in caso di evidente insussistenza di elementi sostanziali o di irregolarità formali è autorizzato a soprassedere dal convocarla con urgenza entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del deferimento.

Resta fermo che tali procedimenti verranno presentati alla Direzione Nazionale in occasione della prima successiva convocazione.

Qualora le denunce fossero riferite a uno o più componenti del Collegio dei Probiviri o al Collegio stesso sarà il Comitato di Presidenza a procedere con le medesime modalità sopra indicate.

(Art. 9 punto 9.8.6 dello Statuto)

3.8- Il richiamo pronunciato nei confronti dell'Associato, da parte del Collegio dei Probiviri, consiste in una censura scritta che rimane annotata a verbale.

L'Associato che riceve il secondo richiamo entro 2 (due) anni dal primo è sospeso dai diritti associativi per un periodo non inferiore ad 1 (uno) anno decorrente dalla data del secondo richiamo.

TITOLO III

ART. 4

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

(Art. 10 punto 10.1.2 dello Statuto)

4.1- Per procedere all'elezione del Coordinatore Regionale o Interregionale di Settore è necessario che, nella zona determinata dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento sia raggiunta la costituzione di un numero di Segreterie Provinciale di Settore pari ad almeno il 30% delle Province presenti nel territorio di competenza, con un minimo di 2 (due) per le zone di riferimento che non superano le 6 (sei) Province.

I Coordinatori Regionali o Interregionali di settore svolgono le funzioni tassativamente indicate all'articolo 10.1.2.1 dello Statuto UNASCA, con espressa esclusione di qualsivoglia facoltà di assumere obbligazioni nei confronti di terzi e di concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi, se non espressamente autorizzati e delegati per iscritto dal Segretario Nazionale del Settore di appartenenza.

I Coordinatori Regionali o Interregionali di settore rispondono personalmente ed in via diretta di eventuali obbligazioni autonomamente assunte in violazione del presente articolo e della procedura di autorizzazione ivi prevista.

La mancata osservanza della norma suddetta, comporterà l'immediata attivazione di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio dei Proviviri.

La natura giuridica di UNASCA comporta la responsabilità personale, diretta ed illimitata dei rappresentanti che assumano obbligazioni nei confronti dei terzi ed è per tale ragione che lo Statuto UNASCA indica dettagliatamente funzioni e capacità rappresentative delle singole cariche così come i relativi limiti.

(Art.10 punto 10.3 dello Statuto)

4.2- Gli iscritti debbono partecipare attivamente alle riunioni assembleari ed alle iniziative promosse dalla Segreteria Provinciale.

Sono altresì impegnati a concordare preventivamente qualsiasi iniziativa o atto pubblico che attengano ad argomenti di interesse generale.

(Art.10 punto 10.3 dello Statuto)

4.3- Le Assemblee Provinciali di Settore, da tenersi almeno 2 (due) volte l'anno, sono presiedute dai rispettivi Segretari Provinciali, o, in mancanza di questi dai Vice.

La convocazione va inoltrata a ciascun iscritto di norma almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno e va contestualmente comunicata al Segretario Regionale o Interregionale.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri mentre in seconda convocazione, fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, lo è qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni delle Assemblee Provinciali di Settore sono prese a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui le Assemblee di Settore abbiano all'ordine del giorno le elezioni, all'inizio dei lavori, su proposta di chi ha diritto a presiedere, viene nominata una commissione elettorale, formata da 3 (tre) membri, che ha il compito di firmare le schede per le votazioni, procedere al loro scrutinio, compilare le graduatorie degli eletti e redigere il verbale dell'Assemblea.

I consiglieri provinciali che compongono la Segreteria Provinciale di Settore vengono eletti con i seguenti criteri:

- 3 fino a 20 iscritti;
- 5 fino a 60 iscritti;
- 8 fino a 120 iscritti;
- 12 fino a 200 iscritti;
- 16 oltre 200 iscritti.

(Art.10 punto 10.4.1.2 dello Statuto)

4.4- La natura Giuridica di UNASCA comporta la responsabilità personale, diretta ed illimitata dei rappresentanti che assumano obbligazioni nei confronti dei terzi. I Segretari Provinciali di Settore rispondono pertanto in via diretta, personale ed illimitata delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e per gli accordi aventi natura patrimoniale conclusi con soggetti terzi; per tale ragione, saranno tenuti personalmente responsabili da UNASCA e dai rappresentanti della stessa per qualsivoglia evento pregiudizievole che dovesse derivare dalla gestione interna od esterna delle Segreterie Provinciali.

(Art.10 punto 10.4.3 dello Statuto)

4.5- I Vice Segretari Provinciali di Settore collaborano con i Segretari Provinciali di Settore nella conduzione del Settore di appartenenza.

Quando per dimissioni o altra causa la carica risulti vacante, il Segretario Provinciale di Settore interessato, entro 30 (trenta) giorni, convoca l'Assemblea Provinciale di Settore per l'elezione del nuovo Vice segretario Provinciale di Settore.

(Art.10 punto 10.5 dello Statuto)

4.6- Il Segretario Amministrativo Provinciale cura il buon andamento dell'amministrazione e ne è personalmente responsabile. Quando per dimissioni o altra causa la carica risulti vacante, questa viene assunta dal Presidente del Comitato Provinciale di Coordinamento, al momento in carica o, in mancanza, dal Segretario Provinciale del settore che conta il maggior numero di iscritti, il quale entro 30 (trenta) giorni convoca l'Assemblea dell'Unione Provinciale per le elezioni del nuovo Segretario Amministrativo Provinciale.

(Art.10 punto 10.6.5 dello Statuto)

4.7- Per l'approvazione dei bilanci, si seguono, se del caso, le norme ed i termini fissati al Titolo V "Della contabilità e dei bilanci della Sede Nazionale".

**ART. 5
CONSORZI**

ART. 5 (Art. 12 dello Statuto)

5.1- Le modalità di affiliazione dei Consorzi, determinate per ciascun settore dalla Direzione Nazionale ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto, vengono pubblicate sul sito internet dell'UNASCA.

TITOLO IV

ART. 6

DISCIPLINA STATUTARIA

(Art.15 punto 15.1 dello Statuto)

6.1- Stante la natura prevalentemente civica delle Istituzioni Comunali, la candidatura a rivestire una carica in tali organismi non configura l'assunzione di una connotazione politica da parte dell'Associato, dunque non contrasta con l'assunzione o il mantenimento di una carica associativa.

(Art.15 punto 15.3 dello Statuto)

6.2- Eventuali mozioni di sfiducia ad Organi o titolari di cariche a tutti i livelli centrali e/o periferici vanno presentate, oltre che a chi è deputato a convocare statutariamente l'Organo interessato o l'Assemblea elettiva, anche al Comitato di Presidenza e di Coordinamento, da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organismo che li ha eletti.

La richiesta comporta la convocazione dell'Assemblea interessata, entro 30 (trenta) giorni, Assemblea che è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei componenti, ovvero la metà più 1 (uno). La mozione viene discussa e votata a scrutinio segreto.

Per l'approvazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti e comporta la decadenza dell'Organismo o della carica con effetto immediato.

(Art.15 punto 15.4 dello Statuto)

6.3- Tutti gli organi collegiali possono anche essere convocati in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno e va presentata a chi è deputato a convocare statutariamente l'Organo interessato.

La convocazione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

**ALLEGATI
TITOLO V**

Della contabilità e dei bilanci della Sede Nazionale

Art. 1- Il sistema di rilevazione contabile della Sede Nazionale dell'associazione adotta il metodo della partita doppia, ed è ispirato al principio di competenza temporale.

Art. 2- Il sistema delle rilevazioni contabili è articolato in titoli di spesa ed in titoli di entrata, che a loro volta sono ulteriormente dettagliati in capitoli. Tale sistema deve consentire la predisposizione di situazioni patrimoniali e la predisposizione di rendiconti economici preventivi e consuntivi. Il sistema delle rilevazioni deve essere articolato in modo tale da consentire la separazione degli elementi economici e patrimoniali relativi a ciascun settore nonché quelli relativi all'Associazione nel suo complesso.

La situazione patrimoniale deve evidenziare gli elementi patrimoniali attivi, vale a dire i beni mobili ed immobili, i crediti, la liquidità ed ogni altro elemento di natura attiva; gli elementi costituenti passività e debiti; il patrimonio netto, scaturente dalla differenza tra attività e passività, incrementato o decrementato per effetto della gestione. Il rendiconto economico deve evidenziare gli elementi positivi e negativi di reddito, vale a dire i ricavi e le spese dell'esercizio di competenza, nonché le sopravvenienze e le insussistenze sul patrimonio e sui residui. Il sistema delle rilevazioni contabili deve consentire inoltre di esporre con chiarezza le componenti economiche positive e negative relative all'attività istituzionale e le componenti economiche positive e negative relative alla attività commerciale eventualmente esercitata.

I contributi straordinari e di Settore vengono contabilizzati e gestiti in apposito fondo i cui elementi attivi e passivi sono riportati in apposito allegato del bilancio.

Art. 3- Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo vengono redatti dal Segretario Amministrativo Nazionale, come stabilito dall'art 9.7 dello Statuto e devono essere approvati dalla Direzione Nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 9.3.3 dello Statuto.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 4- I bilanci preventivo e consuntivo vengono predisposti secondo il sistema di rilevazione di cui all'art.2 del presente allegato.

Nel bilancio preventivo e consuntivo le componenti economiche positive e negative relative a ciascun settore vengono imputate al rendiconto del settore stesso.

Una parte dei ricavi dovrà coprire le componenti positive e negative relative alle spese di gestione dell'associazione nel suo complesso. Altra parte dei ricavi sarà suddivisa tra i due Settori, per il bilancio preventivo in percentuale agli iscritti dell'anno precedente, per quello consuntivo in relazione agli iscritti effettivi dell'anno in corso.

Art. 5- Il bilancio può contenere un titolo particolare denominato " Uscite non previste in bilancio", nella misura massima del venti per cento del totale delle componenti negative di competenza. Qualsiasi variazione in aumento delle somme indicate in tale capitolo deve essere approvato dalla Direzione Nazionale

I bilanci di settore possono prevedere una ulteriore indennità a favore dei Segretari Nazionali di Settore, oltre a quella prevista nel bilancio relativo alla Associazione nel suo complesso, che non sia superiore al venticinque per cento di quest'ultima. Altresì possono prevedere una integrazione settoriale al trattamento di fine mandato.

La Direzione Nazionale, su indicazione dei Componenti di Settore, approva tali integrazioni, oltre a quanto previsto nel bilancio relativo alla Associazione nel suo complesso.

L'integrazione al trattamento di fine mandato, determinata in relazione al valore dell'eventuale avanzo di gestione, viene accantonata in un apposito fondo, nel quale può confluire, a richiesta dell'interessato, anche l'indennità integrativa deliberata .

Il bilancio può prevedere l'accantonamento ad un fondo sindacale comune, utilizzabile per attività straordinarie o di sostegno a particolari momentanee esigenze dei Settori, costituito in analogia al fondo di riserva straordinario con eventuali avanzi d'esercizio dei singoli settori ed al netto del risultato della gestione della Associazione nel suo complesso e degli altri accantonamenti obbligatori per disposizioni normative.

Art. 6- E' consentita, durante l'esercizio, la variazione nella consistenza delle voci relative alle componenti negative o positive, attraverso storni da un capitolo ad un altro capitolo, su proposta motivata dal Segretario Amministrativo Nazionale e approvata dal Comitato di Presidenza.

Art. 7- Nel caso in cui la Direzione Nazionale non approvi il bilancio preventivo o quello consuntivo entro i termini stabiliti all'art. 3 del presente allegato, il Segretario Amministrativo Nazionale ha l'obbligo di predisporre un nuovo bilancio con le eventuali variazioni entro i sessanta giorni successivi alla mancata approvazione del documento e di sottoporlo nuovamente alla approvazione della Direzione Nazionale che dovrà riunirsi, per discutere e deliberare in merito al nuovo bilancio, comunque entro il novantesimo giorno dalla mancata approvazione.

In ogni caso, qualora la Direzione Nazionale non approvasse il bilancio preventivo entro i termini indicati all'art. 3, si passa all'esercizio provvisorio che dura, al massimo, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

TITOLO VI

Lavori del Congresso Nazionale

Art. 1- Il Congresso è presieduto dal Presidente uscente, e in sua vece dal Presidente del Collegio dei Probiviri ed in sua assenza da un componente del Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Art. 2- Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il relativo regolamento.

Dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, propone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.

Art. 3- Il Presidente apre e chiude il Congresso, propone l'Ufficio di Segreteria, formato da 3 membri, con il compito di coadiuvarlo nella presidenza e propone la Commissione Elettorale, formata da 9 membri più un presidente che ha il compito di firmare le schede per le votazioni, procedere al loro scrutinio, compilare le graduatorie degli eletti e redigere il verbale dell'assemblea.

Il Congresso approva per alzata di mano. Gli atti del Congresso, predisposti dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento sulla base degli interventi scritti e delle registrazioni effettuate, dovranno essere pubblicati entro 180 giorni dalla data di chiusura del Congresso.

Art. 4- I Congressisti che intendono intervenire devono iscriversi al banco della Presidenza e hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

Se un Congressista chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

Art. 5- La durata degli interventi è stabilita in un tempo massimo di dieci minuti, il Presidente deve, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola all'oratore nel caso che non concluda il suo intervento dopo due richiami all'ordine.

Art. 6- I richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

Se l'Assemblea è chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 7- E' fatto personale essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede al parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Il Presidente decide.

Art. 8- Ciascun Congressista può parlare una sola volta nella discussione tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni.

Art. 9- Dopo la chiusura di una discussione decisa dal Presidente, è data facoltà ai componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento di fornire chiarimenti e di fare dichiarazioni.

Art. 10- Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o segreto. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi depositando nell'urna apposita scheda.

Nei casi di parità nelle votazioni a scrutinio palese, queste sono ripetute a scrutinio segreto. La parità nelle votazioni a scrutinio segreto comporta la rieiezione della proposta messa ai voti.

Art. 11- Ogni volta che l'Assemblea sta per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione è limitata per espressa disposizione del Regolamento, i Delegati hanno la facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto e per non più di 5 minuti. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 12- L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione a scrutinio segreto. La votazione nominale deve essere richiesta da almeno 30 delegati, la votazione per scrutinio segreto da almeno 60.

Nel caso di diverse richieste, l'Assemblea decide a maggioranza sul tipo di votazione.

Art. 13- La richiesta di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato l'Assemblea a votare per alzata di mano.

Se un delegato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o per scrutinio segreto non risulta presente quando si sta per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

Art. 14- Quando si verificano irregolarità, il Presidente apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 15- Qualora un argomento all'ordine del giorno preveda più articoli dopo la discussione generale, si passa all'approvazione dei singoli articoli, ultimata la quale si procede all'approvazione finale dell'intero testo.

Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo dell'articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originale. Nel corso della discussione gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti possono essere presentati e svolti per più di 5 minuti. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti od articoli respinti.

Art. 16- I candidati alla Presidenza presentano il proprio programma per iscritto unitamente alla candidatura.

Nel procedere alla elezione del Presidente, il presidente dell'assemblea, dà la parola ai candidati, secondo l'ordine alfabetico, per un intervento riservato alla esposizione ed illustrazione del programma, di non oltre 30 minuti, esauriti i quali, dopo le eventuali dichiarazioni di voto, i Delegati procedono alle votazioni, secondo le norme statutarie. Risulta eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero dei voti; in caso di parità fra due candidati, si procede al ballottaggio.

NORME TRANSITORIE

Si dà mandato al Comitato di Presidenza e di Coordinamento di stabilire la riduzione della quota associativa nazionale in favore delle imprese mai iscritte all'UNASCA che decidano di aderire nell'ultimo quadrimestre e la riduzione della quota associativa nazionale riferita alle categorie rappresentate aderenti ad Enti o Organizzazioni nazionali e locali a cui aderisce Unasca, di cui all'Art. 2, punto 2.5, per l'anno 2016.

NORME FINALI

Il presente regolamento di Esecuzione dello Statuto Sociale entra in vigore al momento della sua approvazione da parte della Direzione Nazionale.